



Composizione del Consiglio Direttivo della " BERGHÈM BAGHÈT "

Riva Giuliano (presidente)
Previtali Guerino (vicepresidente)
Cisana Angelo (segretario)
Maffioletti Maurizio (tesoriere)
Bonasio Vilmo (consigliere)

STATUTO DEL CORPO BANDISTICO MUSICALE "BERGHÈM BAGHÈT" DI AMBIVERE

COSTITUZIONE

Art. 1)

- E' costituita, con sede in Ambivere in via Cesare Battisti num. 5, l'associazione culturale - cattolica non lucrativa di utilità sociale denominata CORPO BANDISTICO MUSICALE "BERGHÈM BAGHÈT " con annessa una scuola musicale riservata ai Soci Effettivi ed Allievi, con durata illimitata.

SCOPI

Art. 2)

- Il Corpo Bandistico musicale amatoriale ha scopi esclusivamente musicali e culturali in campo musicale, non esercita attività commerciale continuativa ne' prevalente e non persegue in alcun modo finalità di lucro.

In particolare il Corpo Bandistico musicale amatoriale si propone di:

- riunire tutti coloro che amano la musica e di realizzare in particolare un complesso Bandistico musicale fra Soci;
- promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione della musica nel campo sociale, giovanile e nel lavoro;
- istituire per Soci corsi di Allievi musicanti senza distinzione di sesso e di età;
- stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi che si propone ed in particolare a favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali e socioculturali, anche nello spirito della solidarietà sociale;
- dare ai propri soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica;
- l'associazione non svolge attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI

Art. 3)

- Sono organi del Corpo Bandistico:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

Art. 4)

- L'Assemblea è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa. L'ammissione a Socio è deliberata su domanda scritta dell'interessato, dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci musicanti effettivi, coloro i quali compongono il Complesso Musicale aderenti all'Associazione ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso.

Ad essi appartengono anche i musicanti minori d'età con oltre trentasei mesi d'iscrizione alla scuola di musica purché già chiamati a partecipare alle attività musicali esterne e/o per riconosciuta idoneità da parte del Maestro.

Sono Soci benemeriti gli Enti Pubblici e privati e le persone fisiche che contribuiscono sostanzialmente alle finalità dell'Associazione.

La loro ammissione annualmente viene deliberata, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e modifiche dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per gli allievi minori d'età può essere chiamato ad esprimere il diritto di voto uno dei genitori.

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente o da altro Socio designato dalla stessa assemblea.

E' convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, o su richiesta motivata al Consiglio Direttivo di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. Le modifiche statutarie sono demandate unicamente all'Assemblea straordinaria, la quale potrà essere assistita da un Notaio.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria, deve avvenire mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni prima; l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso; l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione un'ora almeno dopo la prima, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto iscritti ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. Nella riunione ordinaria deve essere presentata la relazione gestionale, il programma delle attività future, nonché il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale per l'approvazione.

L'Assemblea elegge il presidente e i Consiglieri.

Nella riunione annuale si procede, per scrutinio segreto, con la coincidenza della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, al rinnovo dei componenti elettivi del Consiglio stesso.

In caso di parità di voto tra due o più candidati, si considera eletto il candidato più anziano. In caso di dimissioni del Presidente o di uno dei Consiglieri, l'assemblea (convocata dal Vice Presidente o dai Consiglieri rimasti) provvederà a sostituirli. I sostituti rimarranno in carica per la parte residua del triennio in corso.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5)

- Il Corpo Bandistico è amministrato dal Consiglio Direttivo al quale sono demandate l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- i Consiglieri;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 6)

- Il Consiglio Direttivo è costituito da nove o sette componenti e rimane in carica per tre anni; i membri sono rieleggibili.

Sono membri del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vice Presidente, tre Consiglieri.

Possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali, oltre che i Soci effettivi, benemeriti e onorari, anche i sostenitori tesserati; questi ultimi, se chiamati a ricoprire cariche sociali, divengono automaticamente Soci onorari; tutte le cariche sociali sono onorifiche, salvo il rimborso delle spese sostenute.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 7)

- Il Consiglio Direttivo:

- con la collaborazione del Maestro elabora il programma annuale delle attività musicali e provvede alla sua attuazione;
 - seleziona i candidati e sceglie il Direttore del Corpo Musicale e provvede alla nomina di Consigliere Artistico;
 - su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - delibera in merito alle ammissioni ed alle esclusioni dei Soci;
 - elabora l'eventuale programma ricreativo culturale del Corpo Bandistico;
 - determina le quote associative annuali;
 - elabora il bilancio preventivo e presenta il rendiconto consuntivo all'Assemblea per l'approvazione;
 - provvede a fare le opportune richieste di sovvenzionamenti, da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, degli Enti Locali e da quanti altri possono contribuire a sostenere le finalità della Banda;
 - propone ogni modifica per il migliore funzionamento della scuola musicale, su proposta del Maestro di Musica;
 - decide in merito ai provvedimenti da adottare verso i componenti che abbiano commesso gravi infrazioni;
 - propone all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità;
 - delibera eventuali rimborsi spese per le attività dei Consiglieri;
 - è facoltà del Consiglio Direttivo esonerare in tutto o in parte il versamento della quota associativa;
 - delibera circa i rapporti con gli allievi e, nel caso occorresse, stabilisce annualmente la quota di frequenza alla scuola;
 - delibera circa l'acquisizione di divise e di strumenti, circa le riparazioni delle attrezzature e quanto altro possa occorrere per il buon funzionamento del Corpo Bandistico;
 - è garante e responsabile dell'osservanza dello Statuto del Corpo Bandistico;
 - stabilisce le modalità dei rimborsi spese per le attività musicali del Corpo Bandistico.
- Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione devono essere preventivamente coperte da fondi.

Il Consiglio Direttivo si riunirà, su proposta del Presidente, una volta al mese, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga necessario convocarlo o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti con un preavviso di otto giorni; di norma verrà prefissato in seno alla riunione precedente.

In quest'ultimo caso non è necessario il preavviso di cui sopra.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

PRESIDENTE

Art. 8)

- Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio; ed assume le iniziative per il buon funzionamento dell'Associazione nei casi che giudica opportuni e urgenti, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Dispone in merito alle esecuzioni delle deliberazioni adottate. Egli deve inoltre firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli assegni, le lettere e tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Appone il proprio visto sulle fatture relative a fornitori per il Corpo Bandistico, prima che vengano pagate dal tesoriere.

In caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata il Presidente ha la facoltà di delegare le proprie funzioni ordinarie al Vice Presidente o a qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo.

CONSIGLIERI

Art. 9)

- I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea.

VICE PRESIDENTE

Art. 10)

- Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o a richiesta del Presidente stesso in caso d'impedimento.

SEGRETARIO

Art. 11)

- È nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, provvede a stendere i verbali delle deliberazioni e li firma assieme al Presidente, tiene il protocollo della posta in arrivo e in partenza, custodisce tutta la corrispondenza e le carte amministrative.

Provvede alle notifiche della convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, alla corrispondenza del Corpo Bandistico e a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Provvede a espletare le pratiche e/o agli obblighi fiscali.

TESORIERE

Art. 12)

- È nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, si attiene alle direttive dello stesso, tiene la contabilità e il conto corrente bancario del Corpo Bandistico; su disposizione del Presidente effettua i pagamenti; provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e alla relazione amministrativa annuale da presentare all'Assemblea dei Soci; custodisce i documenti contabili, fatture, estratti conti bancari e tutto quanto attiene alla parte contabile.

MAESTRO DI MUSICA

Art. 13)

- È scelto dal Consiglio Direttivo vagliando il curriculum dei Direttori candidati tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane.

Dirige il Corpo Bandistico ed è responsabile dell'attività artistica e della conduzione della scuola di musica per effettivi ed allievi; con il consenso del Consiglio Direttivo il Direttore può avvalersi di collaboratori tecnici qualificati.

È suo compito curare l'attuazione del programma, attenendosi alle disposizioni del Presidente e del Consiglio; assieme scelgono il repertorio musicale annuale.

Propone al Consiglio Direttivo:

- nuove iniziative;
- in ordine alle necessità per la strumentazione, propone l'acquisto di nuovi strumenti o la riparazione;
- programmi futuri;
- rapporti con altri Corpi Bandistici;
- elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni;
- entro trentasette mesi dall'iscrizione propone per iscritto il passaggio da allievo ad effettivo per riconosciuta idoneità: l'allievo sarà così trasferito automaticamente nel libro dei Soci effettivi acquistandone tutti i diritti;
- stabilisce il programma di studio per gli allievi e il calendario della scuola sia per gli effettivi che per gli allievi;
- è responsabile della disciplina del Corpo Bandistico durante i concerti ed i servizi in pubblico.

SETTORE GIOVANILE

Art. 14)

- L'ammissione alle scuole degli allievi avverrà dietro domanda inoltrata ed accolta dal Consiglio Direttivo.

I minori partecipanti dovranno avere il consenso scritto dai genitori.

Questi provvedono (se richiesto) al versamento della quota associativa di frequenza alla scuola del minore quale concorso alle spese inerenti ai fini istituzionali della stessa.

Gli allievi con una iscrizione inferiore ai trentasei mesi e frequentanti i corsi di orientamento musicale, fino al riconoscimento della idoneità, costituiscono il settore giovanile.

PATRIMONIO

ART. 15)

- Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni, lasciti;
- rimborsi;
- attività connesse anche di carattere commerciale e produttivo ai fini istituzionali;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali e/o produttive connesse sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; il Consiglio delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 16)

- L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

Il Bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Come pure saranno tenute a disposizione dei soci, se richiesti, tutti gli atti e registri dell'Associazione.

ART. 17)

- È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 18)

- Nessun socio effettivo o allievo potrà esonerarsi dalla scuola o dalle esercitazioni senza l'esplicito consenso del Maestro o giustificato motivo.

Art. 19)

- Ogni musicante avrà la massima cura dello strumento avuto in consegna, eventuali guasti causati da colpevole trascuraggine saranno a suo carico, lo stesso dicasi per la divisa.

Art. 20)

- Tutti i musicanti, oltre alla puntualità in servizio, dovranno osservare un contegno corretto e disciplinato. Eventuali trasgressioni verranno segnalate al Consiglio Direttivo. A carico dei trasgressori verranno presi dei provvedimenti. In ordine alla gravità del fatto a recidive, le sanzioni saranno: richiami, multe, sospensioni, espulsioni. In quest'ultimo caso il consenso nel Consiglio Direttivo dovrà essere unanime. All'espulso è concesso diritto di ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri dell'ABBM.

Art. 21)

- Un socio musicante effettivo che volesse lasciare il Corpo Musicale dovrà darne avviso scritto al Consiglio Direttivo e si terrà sul proprio onore impegnato a continuare il servizio almeno per due mesi.

Art. 22)

- Chi per lavoro ed altri seri motivi dovesse sospendere il servizio per qualche tempo, si farà premura di avvisare il Maestro e di usare comprensione per gli impegni programmati.

Art. 23)

- Entrando a far parte del Corpo Bandistico è sottinteso che ogni Socio musicante effettivo conosca e si impegni ad osservare pienamente in tutte le sue parti il presente statuto. Come pure è sottinteso che ogni Socio sia informato che le attività dei Soci sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 24

- I soci che siano receduti o siano esclusi, o che comunque abbiano cessato l'appartenenza all'associazione, non possono trasferire ad altri la propria quota né richiedere la restituzione dei contributi e/o le quote associative; né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell'Associazione.

Art. 25

- In caso di morte di un Socio, sarà dovere di tutti, fatte salve le esigenze dei musicanti, sentita la famiglia, intervenire, con servizio gratuito, al trasporto funebre celebrato in sabato.

SCIOGLIMENTO

Art. 26)

- In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e per fini di pubblica utilità.

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'assemblea, gli strumenti e tutte le attrezzature di proprietà del Corpo Bandistico Berghem Baghet potranno essere affidate alla custodia del Sindaco, in attesa della costituzione di altro Corpo Bandistico, da istituire entro breve periodo, massimo cinque anni.

ALBO DEI SOSTENITORI E DEGLI ONORARI

Art. 27)

- Annualmente viene istituito l'Albo dei sostenitori che sono quelle persone che contribuiscono con versamenti alle finalità dell'Associazione. Ad essi viene rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore oppure la tessera A.B.B.M.. Possono essere iscritti nell'Albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati. Sono considerati Onorari gli ex musicanti anziani e le persone che nel passato hanno rivestito cariche sociali nella Banda, nonché le persone che dimostrano interessamento per la stessa; questi sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia con lettera agli interessati. Essi non sono soggetti alle regole del presente statuto.

NORME FINALI

Art. 28)

- Il Corpo Bandistico può associarsi ad altre Associazioni di categoria italiane e/o estere e versare liberamente quote associative e/o per mutua assistenza o servizi.

Art. 29)

- Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.